



Indipendenza dei controlli

Una sentenza del Tribunale amministrativo federale

L'art. 31 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) pone esigenze elevate per quanto riguarda l'indipendenza della persona che esegue il controllo.

Nella sentenza A-7688/2010 del 6 giugno 2011 il Tribunale amministrativo federale ha approfondito la tematica dell'indipendenza del controllo. Conformemente all'art. 31 OIBT, chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione dell'impianto da controllare non può effettuare né il controllo di collaudo previsto dall'art. 35 capoverso 3 né il controllo periodico né i controlli saltuari. Il Tribunale amministrativo federale arriva alla conclusione che in virtù del suo testo e del suo scopo questa disposizione va interpretata in senso stretto.

Stato di cose

Il tribunale ha dovuto valutare i fatti seguenti. Nel 2009 su incarico del proprietario il controllore X., dipendente della ditta Y SA, ha eseguito il controllo periodico dell'impianto elettrico situato in una casa di abitazione. Il signor X. ha constatato numerose anomalie. Nel 2010 il competente gestore di rete ha comunicato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI che malgrado numerose intimazioni il proprietario non aveva inoltrato il rapporto periodico di sicurezza. Susseguentemente l'ESTI ha esortato il proprietario a inviare il rapporto di sicurezza al gestore di rete entro un determinato termine, minacciando in caso di omissione di emanare una decisione soggetta a tassa. Dopo che il termine stabilito era scaduto senza essere stato messo a profitto, l'ESTI ha emanato la disposizione amministrativa comminata.

Il proprietario si è opposto a quest'ultima inoltrando ricorso al Tribunale amministrativo federale. Quale giustificazione il proprietario ha addotto in particolare il fatto che il controllo eseguito da X. nel 2009 non godeva dello statuto d'indipendenza: da un lato poiché nel 1985 X. (che era nel quarto

anno di apprendistato per montatori elettricisti) ha collaborato «in modo determinante» all'impianto in questione. Dall'altro la ditta Y SA è manifestamente di fatto proprietaria della ditta Z SA, che negli ultimi 20 anni era incaricata della manutenzione e delle nuove installazioni nell'immobile in questione. Ciò risulta dal fatto che dal 2008 X. è Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta Z SA e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta Y SA è al tempo stesso membro del Consiglio d'amministrazione della ditta Z SA. È pertanto ovvio che l'attività di controllo potrebbe essere sfruttata a scopi economici.

Indipendenza a livello di persona

Il Tribunale amministrativo federale spiega essenzialmente che il testo dell'art. 31 OIBT esclude che una persona, che abbia collaborato in qualsiasi forma a un impianto elettrico, possa essere attiva come controllore di tale impianto. Ciò risulta innanzitutto dal fatto che la disposizione in questione menziona quattro attività – segnatamente concezione, esecuzione, modifica o riparazione – e copre quindi l'intera gamma dei lavori effettuati su un impianto elettrico a bassa tensione, dalla preparazione passando per l'esecuzione fino ai lavori di riparazione. Non rimane quindi nessuna fase di lavoro, che non sia contemplata. L'art. 31 OIBT non contiene comunque nessuna relativizzazione riguardo al necessario grado di collaborazione, in particolare la disposizione non fa il distinguo tra una partecipazione «determinante» o una partecipazione «di secondaria importanza». L'art. 31 OIBT non contiene neppure una restrizione o una limitazione in termini temporali, che indicherebbe che dopo un lasso di tempo più o meno lungo l'indi-

pendenza dovrebbe essere valutata in altro modo. La disposizione in questione non contiene inoltre esigenze relative alla funzione o alla qualifica delle persone coinvolte nei lavori d'installazione. Viene considerato «coinvolto» anche l'apprendista, che ha collaborato a un lavoro d'installazione. Globalmente il testo dell'art. 31 OIBT stabilisce chiaramente che l'esecuzione di qualsiasi lavoro su un impianto da parte di una persona non è conciliabile con l'esecuzione del controllo indipendente da parte della stessa persona.

Il Tribunale amministrativo federale spiega inoltre che dallo scopo della disposizione in questione non emerge neanche la possibilità di un'altra interpretazione. L'intera OIBT è volta a evitare nella misura del possibile i pericoli inerenti agli impianti elettrici. Anche l'art. 31 OIBT, che si prefigge di eseguire controlli oggettivi, per garantire la sicurezza nel migliore modo possibile, va in questo senso. È dunque perfettamente in linea con lo scopo di questa disposizione, che è di vietare a tutte le persone, che hanno lavorato su un impianto, di eseguirne il controllo.

Per il caso presente ciò significa che il controllo dell'impianto da parte del controllore X., che nel 1985 durante il suo tirocinio ha collaborato all'esecuzione dell'impianto in questione, non è compatibile con l'art. 31 OIBT. Un nuovo controllo deve pertanto essere effettuato da una persona, che soddisfi le esigenze in materia d'indipendenza. In quanto a ciò il Tribunale amministrativo federale ha accettato il ricorso del proprietario.

Indipendenza economica

Il proprietario non è invece riuscito a spuntarla con il ricorso basato sul fatto che, a causa delle relazioni economiche del controllore X. con la ditta Z SA, l'indipendenza del controllo era pure pregiudicata. Al riguardo il Tribunale amministrativo federale osserva che l'art. 31 OIBT non si esprime in maniera esplicita in merito alla questione dell'indipendenza economica, ma menziona unicamente l'incompatibilità della partecipazione ai lavori d'installazione con il susseguente controllo eseguito dalla stessa persona. In caso di entità giuridi-



che indipendenti (in questo caso: la ditta Y SA e la ditta Z SA) si deve presupporre un legame economico illecito soltanto «se vi sono indizi chiari che la separazione organizzativa delle due ditte sia stata addotta come pretesto in modo legalmente abusivo». Per questo caso concreto ciò è stato negato dal Tribunale amministrativo federale. Dalle circostanze di fatto non risulta in quale maniera la relazione tra la Y SA e la Z SA abbia pregiudicato l'attività di controllo. Non vi sono indicazioni concrete di un comportamento legalmente abusivo.

Riepilogo e conclusioni

Con la disposizione dell'art. 31 OIBT il legislatore intende garantire che il controllo venga eseguito nel modo più oggettivo possibile. Tale controllo non può essere pregiudicato da conflitti d'interesse e/o di lealtà, che potrebbero sorgere se una persona dovesse controllare

il proprio lavoro. Si devono impedire anche i casi di «cecità aziendale», che potrebbero verificarsi se una persona, che si è già occupata di un impianto, non lo controlla più in modo del tutto non prevenuto.

Per quanto riguarda l'indipendenza della persona che esegue il controllo vigono severe esigenze. Qualsiasi lavoro

eseguito su un impianto elettrico esclude che il suo controllo indipendente possa essere effettuato dalla stessa persona, e ciò vale senza limiti di tempo. Viene fatta eccezione solo nel caso, in cui nel frattempo l'impianto sia stato completamente modificato da terzi.

Un controllo, che non è compatibile con l'art. 31 OIBT, è viziato. Un rapporto di sicurezza, che è stato emanato in modo riconoscibile in violazione dell'indipendenza del controllo, deve essere rifiutato dal gestore di rete (vedere art. 38 cpv. 1 OIBT).

Chiunque in qualità di titolare di un'autorizzazione di controllo viola il principio dell'indipendenza dei controlli, commette una violazione dell'obbligo, passibile di pena ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT. Se l'ESTI constata una tale violazione, viene sistematicamente sporta denuncia all'Ufficio federale dell'energia UFE.

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch